

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 febbraio 2012
Ulteriori disposizioni per il completamento del Nuovo Palazzo del
Cinema e dei Congressi del Lido di Venezia e per il rientro
nell'ordinario delle attivita' commissariali. (Ordinanza n. 4001).
(12A04213)

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2007, con il quale e' intervenuta, ai sensi della predetta normativa, la dichiarazione di «grande evento» in relazione al complesso delle iniziative e degli interventi afferenti alle Celebrazioni per il 150° Anniversario dell'Unita' d'Italia, tra i quali e' stata inclusa la realizzazione del Nuovo Palazzo del Cinema e dei Congressi del Lido di Venezia;

Visto l'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 2009, n. 3746, con il quale e' stato nominato, nella persona del dott. Vincenzo Spaziante, il commissario delegato per la realizzazione del Nuovo Palazzo del Cinema e dei Congressi del Lido di Venezia;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2009, n. 3759 e successive modificazioni ed integrazioni, con cui e' stata disciplinata l'azione del commissario delegato;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 2011, n. 3928 recante «Ulteriori disposizioni urgenti per la realizzazione, nell'ambito del grande evento relativo al 150° Anniversario dell'Unita' d'Italia, del nuovo Palazzo del Cinema e dei Congressi di Venezia»;

Vista la relazione in data 6 dicembre 2011 con la quale il Commissario delegato, in prossimita' della scadenza temporale della sopra richiamata dichiarazione di grande evento, da' conto dei risultati conseguiti e delle difficolta' incontrate per il pieno conseguimento degli obiettivi stabiliti, rappresentando l'utilita' di una prosecuzione in regime ordinario delle attivita' commissariali con il duplice scopo di portare a compimento l'opera in questione e di completare il percorso di rientro nell'ordinario gia' concretamente intrapreso in collaborazione con il Comune di Venezia;

Vista la nota del sindaco di Venezia del 16 dicembre 2011;

Vista la nota del 20 dicembre 2011 del commissario delegato, nella quale si dichiara che il Comune di Venezia e' subentrato nel contratto preliminare stipulato per la vendita del Compendio immobiliare dell'ex Ospedale Al Mare del Lido di Venezia;

Vista l'intesa espressa dalla Regione del Veneto con delibera della Giunta regionale n. 2546 del 29 dicembre 2011;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 il dott. Vincenzo Spaziante continua ad operare quale commissario delegato provvedendo entro il 31 dicembre del medesimo anno, in regime ordinario:

a) alla definizione, nel rispetto della normativa vigente, delle iniziative necessarie per portare a termine la realizzazione dell'opera indicata in premessa, utilizzando le risorse finanziarie

derivanti dalla vendita del compendio immobiliare dell'Ex Ospedale al Mare del Lido di Venezia, nel limite del previsto importo di euro 61 milioni, nonche' l'importo di euro 32.044.179,27 gia' reso disponibile dallo Stato e quello di euro 5 milioni gia' erogato dalla Regione del Veneto ai sensi dell'art. 53 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1, fermo restando che l'erogazione dell'ulteriore contributo di euro 5 milioni stabilito dalla medesima legge regionale resta subordinata al rispetto della normativa vigente nella realizzazione dell'intervento;

b) al completamento del percorso gia' intrapreso per il trasferimento alle amministrazioni ed enti competenti in via ordinaria delle incombenze necessarie ad assicurare il buon esito delle iniziative approvate nell'ambito dell'azione commissariale, garantendo ogni supporto occorrente ai fini della continuita' e proficuita' dell'azione amministrativa.

Art. 2

1. Per il conseguimento delle finalita' di cui all'art. 1 continuano a trovare applicazione le seguenti disposizioni:

ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2009, n. 3759: art. 3, comma 3;

ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 ottobre 2009, n. 3816: art. 5;

ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 febbraio 2010, n. 3849: art. 16, commi 1, 2 e 3;

ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2010, n. 3854: art. 3, commi 1 e 2.

2. Per le finalita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), nonche' per ogni altra ragione di spesa attinente al conseguimento delle finalita' stesse, il commissario delegato continua ad utilizzare le risorse indicate nella medesima disposizione, avvalendosi della contabilita' speciale gia' istituita ai sensi dell'art. 13, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 2009 n. 3746.

3. La spesa per il personale impiegato per l'anno 2012 presso la struttura commissariale, quale derivante dall'attuazione del comma 2, e' cosi' determinata:

a) euro 11.250,00 in relazione al trattamento economico lordo da riconoscere ad un collaboratore a tempo determinato;

b) fino ad euro 7.000,00 in relazione al trattamento economico lordo da riconoscere per lavoro straordinario ad una unita' di personale messa a disposizione dal Comune di Venezia;

c) fino ad euro 30.000,00 in relazione al rimborso delle spese di missione per una unita' di personale messa a disposizione dal Dipartimento della protezione civile;

d) euro 73.000,00 in relazione al trattamento economico lordo complessivo da riconoscere al soggetto attuatore ed al consulente giuridico gia' operanti a supporto dell'azione commissariale;

e) euro 47.000,00, pari al 25% della retribuzione annua lorda in godimento, in relazione al trattamento economico lordo da riconoscere al commissario delegato, ivi compreso il rimborso delle spese.

4. All'onere di cui al comma 3, lettere a), b), d) ed e), pari a complessivi euro 138.250,00 per l'anno 2012, si provvede utilizzando per pari importo le risorse derivanti dall'alienazione dell'Ex Ospedale al Mare del Lido di Venezia e destinate alla realizzazione del Palazzo del Cinema in coerenza con la relativa programmazione.

5. All'onere di cui al comma 3, lettera c), pari a euro 30.000,00 per l'anno 2012, si provvede utilizzando per pari importo le risorse derivanti dal bilancio del Dipartimento della protezione civile, che presenta la necessaria disponibilita'.

Art. 3

1. Il commissario delegato trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva sull'attività svolta, corredata della rendicontazione delle spese sostenute.

2. Entro il 31 dicembre 2012 il commissario delegato trasferisce al Comune di Venezia le eventuali risorse residue giacenti sulla predetta contabilità speciale, ferma restandone la destinazione al conseguimento delle finalità di cui alla presente ordinanza.

3. Resta confermato l'assoggettamento del commissario delegato agli obblighi di rendicontazione ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992.

Roma, 8 febbraio 2012

Il Presidente: Monti

Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2012

Presidenza Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 343

18.04.201

2

Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato

00:41:2

5